



**REGIONE MOLISE**  
**ASSESSORATO AGRICOLTURA, FORESTE E**  
**PESCA PRODUTTIVA**

*AUTORITA' DI GESTIONE*  
*PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013*

**ALLEGATO I - QUADRO GENERALE**

**DISCIPLINA ATTUATIVA ED INTEGRATIVA**  
**DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE ALLA PARTE II,**  
**TITOLO II DEL REGOLAMENTO (UE) 65/11 E DAL**  
**DM. (AGRICOLTURA) N. 30125/2009 e s.m.i**

**VERSIONE**

**AGGIORNATA**

**1.1**

## DECADENZE E RIDUZIONI SULLE DOMANDE DI PAGAMENTO

Il presente documento, recante disciplina attuativa e integrativa delle disposizioni previste dalla Parte II, Titolo II del regolamento (UE) 65/11 della Commissione del 27 gennaio 2011, e s.m.i., nonché dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., si applica ai pagamenti concessi ai beneficiari delle misure a investimento del PSR 2007-2013, come definite all'articolo 23 del regolamento citato e agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e disciplina le modalità di determinazione delle riduzioni e/o esclusioni da applicarsi sia nell'ambito della *visita in situ* finalizzata a verificare la realizzazione dell'operazione e/o del relativo investimento, che costituisce parte integrante dei controlli amministrativi ai sensi all'articolo 24 del citato regolamento (UE) 65/11, sia nell'ambito dei *controlli in loco ed ex post* di cui ai successivi articoli 25, 26, 27, 28 e 29.

In caso di inadempienza di uno o più impegni ai quali è subordinata la concessione dell'aiuto per le misure richiamate, si applica, per ogni infrazione, una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti ammessi o delle domande ammesse, per l'operazione a cui si riferiscono gli impegni violati. In caso di violazione di più impegni, si applica il cumulo delle riduzioni entro il limite massimo dell'importo complessivo dei pagamenti relativi alla domanda ammessa a contributo.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano anzitutto le riduzioni di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 65/11 e s.m.i., quindi le riduzioni previste dal D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009 e s.m.i., disciplinate dal presente atto.

## DEFINIZIONI

- **Classe di violazione:** uno dei tre livelli in cui può essere classificata la violazione di un impegno non essenziale (*vedi relativa definizione*) nell'ambito di un particolare indicatore (*vedi relativa definizione*): la classe di violazione può essere bassa (valore = 1), media (valore = 3), ovvero alta (valore = 5);

- **Esclusione:** decadenza totale del beneficiario dalla misura/dall'operazione e revoca dell'intero importo del contributo precedentemente ammesso a finanziamento, con recupero degli importi eventualmente già erogati, maggiorati degli interessi legali, qualora dovuti.

- **Impegno:** il vincolo o l'obbligo giuridico che grava sul destinatario del sostegno richiesto in forza dell'adesione volontaria alla misura/operazione oggetto di contributo; tale vincolo, ai fini del trattamento delle inadempienze eventualmente riscontrate, viene classificato come impegno essenziale oppure non essenziale, come di seguito specificato;

- **Impegno essenziale:** appartengono alla categoria degli impegni essenziali quegli impegni la cui violazione risulta particolarmente grave e tale da pregiudicare l'ammissibilità al sostegno pubblico della misura/ dell'operazione a cui afferisce l'impegno violato. La violazione di uno o più di tali impegni determina l'esclusione del beneficiario dalla misura/dall'operazione e la revoca dell'intero importo del contributo

